

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE - ONLUS" ED IN FORMA ABBREVIATA "ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA - ONLUS".

* * *

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

ART. 1)- È costituita una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE - ONLUS" ED IN FORMA ABBREVIATA " ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA - O.N.L.U.S.".

ART. 2) - L'Associazione ha sede in Via Assisana, 10 - 06024 Gubbio (PG)

ART.3) - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale. Scopo dell'Associazione è promuovere l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità. A tal fine organizzerà convegni, seminari, corsi di formazione, attività di studi e ricerche e curerà le pubblicazioni. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

PATRIMONIO

ART. 4)- Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio sociale di L. =====
- b)- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c)- dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d)- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e)- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

ART. 5)- Possono essere Associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal

Comitato direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6)- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a tre mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART.7)- L'associazione prevede:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo; - il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

ART. 8)- Gli associati formano l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente: Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9)- Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 21 membri: Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Vice Presidenti.

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del rendiconto finanziario preventivo e rendiconto finanziario consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, è convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano di età tra quelli in carica, o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

ART. 10)- Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o il consigliere più anziano di età, e non assente o impedito, fra quelli in carica, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 11)- Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del rendiconto finanziario consuntivo.

RENDICONTO FINANZIARIO

ART. 12)- L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 Dicembre il rendiconto finanziario preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

RESPONSABILITÀ

ART. 13)- L'Associazione non è responsabile dei danni che eventualmente dovessero subire i soci in conseguenza di infortuni o incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare nello svolgimento dell'attività dell'associazione.

SCIoglIMENTO

ART. 14)- L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. .

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 15)- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale ANGSA ONLUS e alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia e al regolamento interno ANGSA UMBRIA allegato al presente.